

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 143^o — Numero 4



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 gennaio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DI GIUDIZIO DELLA CORTE

NN. da 1 a 9 Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - del Tribunale amministrativo regionale, per la Sicilia - sezione staccata di Catania del 31 gennaio 2001.

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Concorso per la copertura dei posti vacanti nel ruolo tecnico dell'Assessorato per i beni culturali ed ambientali - Riserva del 50 per cento dei posti esclusivamente al personale che ha prestato servizio per la realizzazione degli interventi per la catalogazione dei beni culturali siciliani ai sensi della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 - Estensione della riserva altresì ai catalogatori del patrimonio storico ed artistico negli edifici ecclesiastici siciliani ex art. 6 legge statale n. 160/1988 - Mancata previsione - Ing iustificato diverso trattamento di categorie di soggetti svolgenti attività identiche - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

- Legge Reg. Siciliana 27 aprile 1999, n. 4, artt. 6.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97 Pag. 5

N. 10. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 marzo 2001.

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3 » 9

N. 11. Ordinanza tribunale amministrativo regionale del Lazio del 4 aprile 2001.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Pag. 12

N. **12.** Ordinanza tribunale amministrativo regionale del Lazio del 9 maggio 2001.

Università - Professori associati - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di «incaricati» - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di professori a contratto, ai sensi degli artt. 100 e 116 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 312, art. 103, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 18

NN. **da 13 a 25** Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 4 aprile, 11 aprile, 16 maggio, 6 giugno, 20 giugno e 4 luglio 2001.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

» 21

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

NN. 1 a 9

Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 31 gennaio 2001 (pervenute alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2002) dal Tribunale amministrativo regionale, per la Sicilia - sezione staccata di Catania — sui ricorsi proposti rispettivamente da: Busacca Maria ed altri contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 1/2002); Coscarelli Giuliana ed altri contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 2/2002); Saraceno Loredana ed altri contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 3/2002); Nicolosi Pamela Emanuela ed altri contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 4/2002); Maugeri Stefania ed altri contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 5/2002); Nicolosi Pamela Emanuela ed altri contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 6/2002); Busacca Maria ed altro contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 7/2002); Carbone Concetta contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 8/2002); Sindona Dora contro Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 9/2002).

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Concorso per la copertura dei posti vacanti nel ruolo tecnico dell'Assessorato per i beni culturali ed ambientali - Riserva del 50 per cento dei posti esclusivamente al personale che ha prestato servizio per la realizzazione degli interventi per la catalogazione dei beni culturali siciliani ai sensi della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 - Estensione della riserva altresì ai catalogatori del patrimonio storico ed artistico negli edifici ecclesiastici siciliani ex art. 6 legge statale n. 160/1988 - Mancata previsione - Ingustificato diverso trattamento di categorie di soggetti svolgenti attività identiche - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

- Legge Reg. Siciliana 27 aprile 1999, n. 4, artt. 6.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in epigrafe si espone quanto segue. I ricorrenti, essendo in possesso dei necessari titoli culturali e professionali, hanno prestato la loro attività nell'ambito del progetto di catalogazione intitolato «Il Patrimonio storico artistico negli edifici ecclesiastici siciliani», attivato dal Ministero dei beni culturali ed ambientali e dalla Presidenza della regione siciliana mediante il Consorzio Skeda.

Il progetto, basato sulle disposizioni della legge nazionale numero 160 del 1988 (art. 6) ed approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990, ha subito, per ragioni burocratiche, cospicui ritardi nella fase di attuazione, riussendo ad avere il suo effettivo inizio soltanto nell'ottobre del 1993.

Essi pertanto, per tale esclusiva ragione di carattere temporale e relativa ai ritardi dell'amministrazione pubblica, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1993 n. 25, non sono stati in grado di fare istanza per la stipula di un contratto di catalogazione triennale riservato a tutti coloro i quali fossero in quel momento impegnati in attività di catalogazione dei beni culturali.

Tale possibilità invece, è stata invece concessa a tutti quei loro colleghi, che stavano già svolgendo la loro identica attività sulla base di normative anche successive alla legge nazionale, ma attuate dall'amministrazione senza ritardi.

I ricorrenti tuttavia, svolgendo le identiche attività tecnico-professionali che venivano svolte dai loro colleghi, i quali avevano potuto usufruire per una mera casualità temporale delle disposizioni della legge regionale n. 25 del 1993, hanno regolarmente completate la catalogazione del patrimonio storico-artistico degli edifici ecclesia-

stici siciliani con la regolare acquisizione entro il 31 marzo 1991, da parte del Ministero e dell'Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali del c.d. «bene rinveniente» (schede, allegati fotografici, attrezzature fotografiche, hard-ware, ecc..).

Essi, in più, hanno proseguito per un anno ancora la loro attività di catalogazione mediante un progetto di lavori socialmente utili attivato dall'assessorato medesimo.

A questo punto il legislatore regionale, con l'art. 6 comma 1 della legge n. 8 del 1999, dopo avere rideterminato le dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali ed avere delegato l'assessore-competente ad avviare e concludere celermente le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, al primo comma dell'art. 6 ha previsto: «Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento; di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata — per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge — esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34». I ricorrenti pertanto, nel bando col presente atto impugnato, si trovano esclusi dalla possibilità di usufruire della riserva sui posti messi a concorso, pur essendo titolari d'una attività che ai fini della valutazione dei titoli è equiparata a quella dei concorrenti che di tale riserva possono disporre.

Col ricorso in epigrafe, con motivo unico, si deducono le seguenti censure:

Violazione dei principi dettati dagli articoli 3, 4 e 97 della costituzione. Violazione del principio di egualianza. Violazione dei principi di ragionevolezza. Manifesta irrazionalità legislativa. Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata.

L'art. 1 del bando, richiamando l'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1999, prevede testualmente che «... una quota del 50% dei posti messi a concorso è riservata ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, della legge regionale numero 8/99 ...».

Secondo la parte ricorrente, l'art. 6 della legge regionale 8/1999 introdurrebbe una immotivata ed irrazionale discriminazione tra soggetti egualmente impegnati nella medesima attività di catalogazione del patrimonio culturale regionale, violando in conseguenza il principio costituzionale di egualianza.

Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/1999 nella parte in cui non estende la riserva ai ricorrenti, impegnati nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano *ex art. 16 della legge n. 160/1988*, conseguirebbe l'illegittimità in via derivata dei provvedimenti impugnati.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, per conto delle amministrazioni intitmate, chiedendo il rigetto del ricorso assumendone l'infondatezza.

All'udienza del 31 gennaio 2001 la controversia è stata tratta in decisione.

D I R I T T O

Il collegio ritiene di sottoporre al giudizio di costituzionalità per contrasto con gli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, il primo comma dell'art. 6 della legge regionale della Sicilia n. 8 del 27 aprile 1999.

Circa la rilevanza il collegio mette in luce che, allo stato attuale della normativa e in particolare per il disposto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 8/1999, i ricorrenti, catalogatori del patrimonio storico artistico negli edifici ecclesiastici siciliani *ex art. 6 della legge n. 160/1988*, non possono usufruire della riserva del 50% dei posti accordata ai beneficiari dell'art. 111 legge regionale n. 25 del 1^o settembre 1993, con conseguente «*vulnus*» della loro aspirazione a conseguire un'occupazione stabile, e che il chiesto annullamento del bando di concorso, nella parte concernente il diritto a riserva, può essere disposto solo se viene accolta la prospettata questione di costituzionalità.

Circa la fondatezza della questione di costituzionalità il collegio mette in luce quanto segue.

La questione è sicuramente rilevante e non manifestamente infondata.

La manutenzione, valorizzazione e catalogazione del patrimonio culturale è stata, anche nell'ambito delle misure relative alle politiche attive del lavoro, oggetto di numerosi interventi legislativi nazionali e regionali.

L'art. 6 della legge nazionale n. 160 del 20 maggio 1988 invero, ha per primo previsto che: «... 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

2. — Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (29), e a beneficio delle categorie per le quali il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle amministrazioni pubbliche...».

Il legislatore regionale della Sicilia, a sua volta, dapprima con la legge n. 26 del 1988 e quindi con la legge n. 25 del 1993, ha scelto tra gli ambiti elettivi del proprio intervento in materia di politica attiva del lavoro, proprio le campagne di catalogazione del patrimonio culturale regionale.

In particolare, l'articolo 111 della legge regionale n. 25 del 1^o settembre 1993 successivamente modificato dall'art. 13 della legge n. 34 del 1994, allo scopo di pervenire alla costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, ha previsto, al primo comma lettera *b*), la stipula per mezzo di tutti gli uffici periferici dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale «... con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia ...».

L'attuazione di tali disposizioni ha consentito il concreto esercizio delle attività di catalogazione dei beni culturali nel territorio regionale siciliano, con l'ampliamento del compendio di conoscenze, il primo impianto delle strutture di archivio, la formazione e la crescita di professionalità specifiche.

A questo punto il legislatore regionale, con l'art. 6 comma 1 della legge n. 8 del 1999, dopo avere rideterminato le dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali ed avere delegato l'assessore competente ad avviare e concludere celermente le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, al comma 1 dell'art. 6 ha previsto quanto segue: «Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata — per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge — esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.».

La stessa norma, al secondo comma, prevede che «... il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà, nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'art. 2...».

Al terzo comma infine, si prevede che «... il servizio prestato per la realizzazione degli interventi di catalogazione del patrimonio culturale della regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988 n. 160, 19 aprile 1990 n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 ... e dell'art. 111 della legge regionale 1^o settembre 1993 n. 25 e successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli dei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua di servizi prestati presso pubbliche amministrazioni...».

L'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/1999, pertanto, introduce una immotivata ed irrazionale discriminazione tra soggetti egualmente impegnati nella medesima attività di catalogazione del patrimonio culturale regionale, escludendo dalla riserva del 50% dei posti i soggetti impegnati nell'attività di catalogazione *ex art. 6* della legge 20 maggio 1988, n. 160, e violando in conseguenza il principio costituzionale di egualianza.

La scelta di un regime che differenzia due situazioni identiche, infatti, può essere considerata ragionevole e quindi conforme al preceppo costituzionale di egualianza, se trova una congrua ed adeguata giustificazione, alla luce dei fini specifici perseguiti dal legislatore.

Il legislatore al contrario, nel caso concreto, ha inserito la riserva sui posti messi a concorso, «...al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali ...».

Sul punto la Corte costituzionale ha più volte affermato che «...il giudizio di, egualianza, in quanto giudizio di relazione, comporta che la disamina della conformità di una norma a quel principio si sviluppi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul perché una determinata disciplina operi una specifica distinzione, con la conseguenza che il vizio potrà essere identificato solo a seguito della verifica della carenza di una causa della disciplina introdotta, siccome fondata sulla irragionevole scelta di un regime che omologa tra loro situazioni diverse, o, al contrario, differenzia il trattamento di situazioni analoghe ...» (Corte costituzionale, 5 novembre 1996, n. 386; nonché 28 marzo 1996, n. 89 e 21 gennaio 1999, n. 2).

Orbene nel nostro caso, proprio alla luce di tali principi, appare evidente che le situazioni giuridiche dei ricorrenti (catalogatori del patrimonio storico ed artistico negli edifici ecclesiastici siciliani *ex art. 6 della legge n. 160/1988*) e dei riservatari *ex art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993* sono del tutto identiche, essendo del tutto identico l'unico presupposto legittimante della riserva, costituito dall'attività lavorativa prestata per la catalogazione dei beni culturali siciliani.

Ma vi è di più: Tale identità di situazioni è riconosciuta dallo stesso legislatore regionale, allorché, al comma 3 dell'art. 6 equipara, ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato per la catalogazione dei beni culturali sulla base della legge nazionale 20 maggio 1988 n. 160 con quello derivante dall'art. 111 della legge regionale 1º settembre 1993 n. 25.

Il legislatore regionale, in buona sostanza; in modo del tutto incomprensibile rispetto alla normativa ed a elementari principi di equità, riconosce l'equivalenza tra l'attività svolta dai ricorrenti e quella svolta dai soggetti di cui all'art. 1 ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per il servizio prestato, e non ai fini dell'accesso alla riserva.

La mancata estensione della riserva ai ricorrenti si risolve, altresì, in un'evidente lesione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Con la norma in questione, infatti, l'amministrazione regionale ha inteso accordare una preferenza, nell'accesso all'impiego regionale, alla pregressa attività svolta nella catalogazione dei beni culturali regionali, e ciò a prescindere dalla natura del rapporto instauratosi.

In conclusione, va riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge regionale numero 8 del 1999, per contrasto con gli art. 3, 4 e 97 della Costituzione nella parte in cui la riserva del 50% dei posti non è stata estesa anche ai soggetti impegnati negli interventi di catalogazione del patrimonio culturale della regione siciliana in forza della legge 20 maggio 1988 n. 160.

Conseguentemente deve disporsi la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza in relazione agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 6 della legge regionale della Sicilia n. 8 del 27 aprile 1999, nella parte in cui la riserva del 50% dei posti non è stata estesa anche ai soggetti impegnati negli interventi di catalogazione del patrimonio culturale della regione siciliana in forza della legge 20 maggio 1988 n. 160.

Sospende il giudizio promosso con il ricorso di cui in epigrafe.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 31 gennaio 2001.

Il Presidente: LEOTTA

Il consigliere relatore: BRUGALETTA

02C0010

N. 10

Ordinanza emessa il 7 marzo 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Quirino Raffaele contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 16077/2000 Reg. Gen., proposto da Quirino Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento del provvedimento ministeriale 19 luglio 2000 n. 1972, con cui è stata respinta la domanda di inquadramento quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 12 settembre 2000 il dott. Raffaele Quirino, medico interno universitario con compiti assistenziali presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» dal 1^o settembre 1973 quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in base alla sentenza n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di essere ammesso a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha esposto di aver impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale il diniego opposto a tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il relativo giudizio; tuttavia, accolto il gravame, la relativa sentenza è stata riformata in appello. Intervenuta la legge 19 ottobre 1999 n. 370, che all'art. 8, comma 7, pone una norma di sanatoria, per coloro che abbiano superato i giudizi di idoneità a seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'ammissione, ma solo nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha avanzato domanda di inquadramento quale professore associato che, però, è stata respinta con l'impugnato provvedimento 19 luglio 2000, n. 1972 del M.U.R.S.T.

A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:

1. — Incompetenza. Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio 1998 n. 168.

Stante la piena autonomia didattica e scientifica delle università, i provvedimenti in tema di inquadramento devono essere da queste adottate e non dal Ministro.

2. — Violazione del principio di egualianza costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia.

Con l'indicata sentenza n. 89 del 1986 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R, 11 luglio 1980 n. 382 per vio-

lazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità per professore associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari, cioè i medici interni, assunti per concorso e che abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica al pari dei tecnici laureati; pertanto non si comprende perché a tale categoria di personale non sia applicabile la sanatoria. Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve ritenersi incostituzionale in base al ricordato precedente della Corte costituzionale, giacchè priva di qualsiasi razionalità circa la diversità di trattamento fra M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti.

Le amministrazioni intime si sono costituite in giudizio, ma non hanno prodotto scritti difensivi.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.

D I R I T T O

La legge 19 ottobre 1999 n. 370 (recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce all'art. 8, comma 7, che «è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1^o agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione amministrativa, li abbiano superati».

I citati articoli 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda nel ruolo degli associati, previo giudizio di idoneità da svolgersi in tre tornate, di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50 contempla al n. 3, tra gli altri, «i tecnici laureati (...) in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime» ed attestate dal preside.

L'art. 9 della legge 9 dicembre 1985 n. 705 chiarisce poi, per quanto qui rileva, che detto art. 50 «va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati, è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie».

Infine, il richiamato art. 1, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999 n. 4 fa riferimento ai «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1^o agosto 1980».

Nella specie, con il provvedimento in data 19 luglio 2000, impugnato col ricorso in esame, il M.U.R.S.T. ha corrisposto negativamente alla richiesta avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott. Raffaele Quirino, di riconoscimento dell'idoneità a professore associato da lui conseguita in qualità di M.I.U.C.A. — medico interno universitario con compiti assistenziali — vincitore di concorso, a seguito di ammissione con riserva al relativo giudizio disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Più precisamente, il M.U.R.S.T. ha ritenuto di non poter soddisfare la richiesta poiché l'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati.

Ciò posto, in primo luogo va disatteso il primo motivo di gravame, con cui si deduce l'incompetenza del Ministero, sostenendosi, in relazione all'autonomia didattica e scientifica delle Università, che a che queste soltanto competa l'adozione di siffatto provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti è al Ministero, non già all'università di appartenenza, che lo stesso ricorrente ha rivolto la propria istanza, peraltro di mero «riconoscimento» della conseguita idoneità a professore associato, sicché il Ministero non ha fatto altro che corrispondere a tale istanza.

Nel merito, le surriportate ragioni giustificatrici del diniego si rivelano esenti dalle censure esposte nella prima parte del secondo — ed ultimo — motivo, con cui in sostanza si deduce che la norma di sanatoria, ancorchè di stretta interpretazione, consente l'inquadramento dei M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso; ciò perché l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 è già stato oggetto della pronunzia additiva n. 89 del 1986 della Corte costituzionale, con la quale, appunto, ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non comprende tale categoria tra quelle da ammettere al giudizio idoneità.

Invero, la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati, cioè ad una soltanto di quelle indicate del ripetuto art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 — come già dall'art. 5 della legge delega 21 febbraio 1980 n. 28, sia pure per come da leggersi in relazione alla sentenza

ricordata appena sopra; e, trattandosi di norma di natura eccezionale e derogatoria agli ordinari principi in tema di accesso al ruolo dei professori associati, essa non è estensibile ad altre non contemplate categorie, come del resto ammette lo stesso ricorrente.

Nella seconda, subordinata parte del detto secondo motivo di gravame il dott. Quirino sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia per le medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza fu dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980.

La questione così prospettata è certamente rilevante, stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte in ordine alle altre censure avanzate col ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta condizionato dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla disposizione in argomento, di cui il provvedimento impugnato è applicativo.

La medesima questione appare, altresì, non manifestamente infondata.

Invero, il collegio ritiene che il ripetuto art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalità della disciplina, laddove trascura di includere tra i destinatari del beneficio ivi previsto i medici interni universitari nominati per concorso pubblico — quale, giova ribadire, è il ricorrente —, come già ritenuto col ricordato precedente 4 - 14 aprile 1986 n. 89 della Corte costituzionale in ordine agli articoli 5, comma 3, n. 3 della legge-delega 21 febbraio 1980 n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta con sentenza 12 - 19 dicembre 1990 n. 551 in relazione alla situazione dei medici interni «incaricati» con compiti assistenziali in possesso di libera docenza, con la pronunzia a cui si fa qui riferimento la stessa Corte ha dichiarato fondata la censura di incostituzionalità sollevata in quella sede, osservando che «appare chiaro che nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-1980, del triennio di attività scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici interni (assistanti e aiuti) risulta priva di qualsiasi — razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono — quanto meno — gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione».

Tali considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di cui ora si discute, in relazione alla quale, quindi, va ravvisato analogo, ingiustificato diverso trattamento tra le stesse due categorie dei medici interni nominati per concorso pubblico e dei tecnici laureati.

Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2001.

Il Presidente: Cossu

L'estensore: DELL'UTRI

02C0011

N. 11

Ordinanza emessa il 4 aprile 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Mattioli Francescopaolo contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di competenzialità tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 16901/2000, proposto da Mattioli Francescopaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 114/B;

Contro il Ministero della sanità e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* e Università degli studi di Genova, in persona del rettore *pro-tempore*; per l'accertamento, del diritto del ricorrente, in quanto professore universitario della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attività libero professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Ciò in relazione alle intervenute disposizioni del decreto legislativo n. 229/1999 e decreto legislativo n. 517/1999; nonché per l'annullamento della nota dell'Università di Genova del 24 gennaio 2000, protocollo n. 12652, indirizzata a tutti i professori e ricercatori universitari convenzionati, avente ad oggetto «Decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517. Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

Previa devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 229/1999 e del decreto legislativo n. 517/1999 come esposto in ricorso; sospensione, *medio tempore*, dell'efficacia della citata comunicazione del 24 gennaio 2000, prot. n. 12652 e di ogni ulteriore provvedimento, emanato e/o emanando dall'ateneo di riferimento, ancorché al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente censurati nel ricorso in quanto ritenuto viziato da illegittimità costituzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 4 aprile 2001, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori, come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare n. 2406/2001, con cui la sezione si è pronunciata anche sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della resistente università;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico universitario di Genova, impugna con ricorso rubricato al n. 16901/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla difesa dell'istante, in quanto l'esame di questo giudice deve incontrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

3. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contenziale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del relativo sistema normativo per possibile contrasto, quantomeno, con gli articoli 3, 97, 33 e 76 Costituzione.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cfr.* sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cfr.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

4. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

5. — L'entrata in vigore del d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254 — che reca disposizioni correttive ed integrative del d.lgs n. 229/1999 — impone al collegio di soffermarsi sulla normativa introdotta dall'art. 3 (che sostituisce il comma 10 all'art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 13 d.lgs. n. 229/1999) ai fini della verifica della rilevanza o meno di tale disposizione sulla controversia all'esame della sezione.

L'art. 3 cit. consente, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzo del «proprio studio professionale» da parte dei sanitari universitari optanti per l'attività intramuraria.

Tale norma non rileva, peraltro, allo stato, nel giudizio che ne occupa.

Ed invero, la questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata opzione viene sollevata dal collegio sotto tre distinti profili (di cui, *infra*): per contrasto con l'art. 33 della Costituzione in relazione al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici; per contrasto con l'art. 76 Cost.; per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., specificatamente, della norma dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalente alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture.

Appare di tutta evidenza che i primi due aspetti (contrastò con gli articoli 33 e 76 Cost.) non sono minimamente scalfiti dalla portata del detto art. 3, in quanto la rilevata questione di costituzionalità viene sollevata, giusta la prospettazione che segue, indipendentemente dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture.

Un approfondimento meriterebbe il punto relativo al contrasto dell'art. 5, comma 8, cit. con gli articoli 3 e 97 Cost., in quanto riferito alla concreta disponibilità delle strutture.

Ma, in questa sede, non sembra possa ritualmente porsi tale questione.

Ed invero, la «novità» introdotta dal legislatore delegato attiene esclusivamente alle attività professionali «in regime ambulatoriale» e quindi investe solo la posizione dei sanitari universitari che espletano la propria attività in tale regime.

Orbene, se è vero che il ricorrente non si qualifica espressamente sotto tale profilo, è vero che la resistente amministrazione non eccepisce alcunché sul punto dell'attività specificatamente espletata dal ricorrente: deve allo stato degli atti ragionevolmente ritenersi, pertanto, che la norma dell'art. 3 per nulla incida sulla posizione dell'odierno ricorrente in riferimento all'attività di pertinenza.

Né può orientare diversamente il richiamo, ad opera del precitato art. 3, alle previsioni dell'art. 72 legge 23 dicembre 1998 n. 448 per quanto espressamente concerne l'attività libero professionale «in regime di ricovero».

Tale disposizione, che demanda al direttore generale dell'azienda sanitaria l'assunzione di «iniziativa» per il reperimento di spazi sostitutivi al di fuori dell'azienda stessa, si muove sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui *infra*), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

6. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base dei detti provvedimenti e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati articoli 3, 97, 33 e 76 Cost.

7. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che, come già esposto, impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), e) e d) del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (*cfr.* Corte costituzionale 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dell'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), si da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cfr.*, anche, Cons. stato, VI Sez., ordinanza 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione, è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale ... individuale nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies* punto 2, lett. *a*), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art.* 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviano alle tipologie di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*), comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, sub specie di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte costituzionale n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art.* 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. sotto i profili indicati.

8. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art.* 33 Cost. dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 ed a 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguitamento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cfr.*, in particolare, comuni 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitare specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art.* 33 Cost.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cfr.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del

comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle detennazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3 comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lett. *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 9), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

9. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b*), *c*), della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 8 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la proposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può osservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6, lettera a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lett. c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte costituzionale n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lettera *c*), si è limitato a domandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università», ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lettera *q*) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*

10. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua* per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2001.

Il Presidente: Cossu

Il consigliere, estensore: MOLLICA

02C0012

N. 12

Ordinanza emessa il 9 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Loseby Venzi Margaret contro Università degli studi della Tuscia ed altro.

Università - Professori associati - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di «incaricati» - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di professori a contratto, ai sensi degli artt. 100 e 116 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 312, art. 103, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10937/1992 Reg. Gen., proposto da Loseby Venzi Margaret, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Prosperetti e Ivana Marimpietri, eletivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Gerolamo Belloni n. 88;

Contro l'Università degli studi della Tuscia, in persona del rettore in carica, ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento dei decreti rettorali 16 giugno 1992 un. 5573 e 5574, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi per le parti l'avv. Fascione, in sostituzione dell'avv. Prosperetti, e l'avv. dello Stato De Stefano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 18 ed il 22 settembre 1992 la prof. Margaret Loseby Venzi, professore associato confermato presso l'Università della Tuscia, ha impugnato i decreti rettorali 16 giugno 1992 numeri 5573 e 5574 concernenti il riconoscimento dei servizi pregressi ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, mentre le riconoscono il servizio prestato presso l'Università di Cambridge, non le valutano i periodi di insegnamento presso l'Università di Napoli nell'anno accademico 1982-83 e presso la stessa Università della Tuscia negli anni accademici dal 1982-83 al 1986-87, in qualità di docente a contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:

1. — Violazione e falsa applicazione del cit. art. 103.

L'Amministrazione ha ritenuto che detti servizi non rientrino tra quelli valutabili ai sensi dell'art. 103, ma ciò è errato poiché occorre tener conto che l'elencazione dei servizi comprende figure sia accantonate dalla riforma attuata col d.P.R. n. 382/1980, sia con questo istituite. In quest'ottica, nella generica espressione «professore incaricato» va compresa la posizione del professore a contratto con vero e proprio incarico di insegnamento al pari di un professore universitario di ruolo incaricato, qual è la ricorrente, ben diversa da quella del professore a contratto per corsi integrativi ai corsi ufficiali. Non rileva che il rapporto sia regolato privatisticamente sotto il profilo economico, stante l'identità di funzioni col docente di ruolo ed il contributo dato pur in tale veste.

2. — Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.

Non vi è motivazione del diniego, tanto più necessaria laddove si valutano i servizi prestati all'estero e non quelli svolti presso università italiane.

3. — Violazione dei principi di cui all'art. 76 e, in subordine, degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Se i servizi in parola non si ritengono ricompresi nel disposto dell'art. 103, emerge l'allontanamento della norma delegata dalla legge delega e, quindi, il vizio di violazione dell'art. 76 Costituzione. Risulta altresì violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e, nel contempo, quello del buon andamento dell'amministrazione di cui al successivo art. 97.

In Ministero e l'Università intimati si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni. La ricorrente ha replicato ed ha ulteriormente illustrato le dedotte censure con memoria del 18 aprile 2001.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

L'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente riconoscimenti ed equiparazioni di servizi dei professori e ricercatori universitari, stabilisce al secondo comma che ai professori associati, all'atto della conferma o nomina in ruolo, sia «riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato (nel precedente comma) art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario». Il successivo comma 9 equipara, ai fini di carriera ed alle condizioni e nei previsti limiti, i periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca al servizio prestato in qualità di professore incaricato o, rispettivamente, di ricercatore universitario.

L'art. 7 della legge n. 28 del 1980, richiamato dal comma 2 ai fini dell'individuazione delle figure il cui servizio è ritenuto utile e concernente l'istituzione del ruolo dei ricercatori universitari, elenca al comma 8 le categorie di coloro che, a domanda e previo giudizio di idoneità, sono inquadrati in detto ruolo. In tale elenco compaiono i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, nonché i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del cit. n. 580 del 1973 (lett. *a*); i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi nn. 942 del 1966 63 del 1967 (lett. *b*); i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche, da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge n. 70 del 1975, dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa (lett. *c*); i perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica (lett. *d*); i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso (lett. *e*); gli assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti (lett. *f*); i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni (lett. *g*); i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari (lett. *h*).

Nella fattispecie in esame, in applicazione delle disposizioni di cui innanzi l'Università degli studi della Tuscia ha riconosciuto in favore della ricorrente Margaret Loseby Venzi, professore associato confermato, taluni servizi ma non anche i periodi di insegnamento presso l'Università di Napoli (a.a. 1982-83) e la stessa Università della Tuscia (aa.aa. 1982-83/1986-87) in qualità di docente a contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Col primo motivo di gravame l'istante sostiene, in sintesi, che l'Amministrazione avrebbe dovuto ritenere la predetta posizione specifica di professore a contratto, istituita con lo stesso assimilata a quella preesistente di «professore incaricato» inclusa nell'elenco sopra riportato.

Al riguardo, il Collegio osserva che una figura, quella di «professore incaricato», è caratterizzata appunto dallo «incarico», atto autoritativo — quindi di natura pubblicistica —, mentre l'altra, di «professore a contratto» di cui agli artt. 100 e 116, è tale in base a «contratti di diritto privato a tempo determinato»; tale fondamentale elemento giuridico differenziatore esclude che con la dizione tecnica «professore incaricato» il legislatore abbia inteso riferirsi ad entrambe; d'altra parte, è noto che l'elencazione recata dall'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7 della legge-delega, ivi richiamato, è tassativa e non è suscettibile di interpretazioni estensive.

Col secondo motivo si lamenta difetto di motivazione circa il diniego di valutazione dei servizi in parola, svolti presso università italiane, in relazione all'avvenuto riconoscimento di servizi prestati all'estero. In proposito è agevole opporre che il diniego, applicativo della normativa ostaiva di cui innanzi, che appunto non contempla la figura di cui si discute, non abbisognava di altra motivazione che l'indicazione dei presupposti di fatto e della stessa normativa, sufficiente a dar conto delle ragioni giuridiche del diniego stesso, considerato che non vi era alcuna possibilità dell'amministrazione, priva di discrezionalità in materia, di effettuare la valutazione comparativa pretesa dall'istante.

Col terzo ed ultimo motivo, subordinato, di ricorso la prof. Loseby prospetta l'illegittimità costituzionale della norma delegata salto i profili dell'eccesso di delega, di violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La questione è certamente rilevante, stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte sulle altre censure avanzate e tenuto conto che l'esito del giudizio ne resta condizionato; tuttavia, essa è manifestamente infondata sotto l'indicato primo profilo, di violazione dell'art. 76 Cost., dal momento che l'art. 12, comma 1, lett. *i*), della legge di delega n. 28 del 1980, il quale affida alle norme delegate di provvedere a consentire il riconoscimento ai fini «eventualmente» anche della carriera dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università di coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della stessa legge, lascia al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nella scelta di merito in ordine alla riconoscibilità o meno di determinati servizi, pur svolti presso università.

Di contro, la medesima questione si presenta non manifestamente infondata in relazione al secondo profilo anzidetto.

Il collegio ritiene infatti che il ripetuto art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 382 del 1980 appare in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalità — pur nell'evidenziata discrezionalità — della disciplina, rientrante nella materia del pubblico impiego, laddove, sia nell'elencare direttamente i servizi riconoscibili per due terzi, sia nel limitarsi a rinviare alle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28 del 1980 per l'individuazione dei servizi riconoscibili per metà, trascura di includere tra tali servizi quello prestato in qualità di «professore a contratto» di cui agli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R.

Diversamente dal «professore a contratto» nominato ai sensi del precedente art. 25 per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali, il titolare dei contratti previsti dai citt. artt. 100 e 116 è nominato, in caso di facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione o, rispettivamente, in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore-associato, proprio per l'attivazione degli insegnamenti ufficiali, necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, qualora non sia possibile provvedervi nei modi ordinari. Pertanto, l'attività che egli è chiamato a svolgere è sostanzialmente quella di titolare dell'insegnamento, in puntuale ed integrale sostituzione di questi.

Ciò posto, l'ingiustificato, irrazionale e diverso trattamento di tale categoria emerge dal raffronto con le altre categorie, sia menzionate dall'art 103 che elencate dall'art. 7, comma 8, della legge, ricordate sopra; in particolare con quella, simile, dei «professori incaricati» e dei «professori incaricati supplenti», nonché con altre di minor rilevanza nel modo accademico e minor impegno, quali le categorie degli «assistanti di ruolo o incaricati», degli «assistanti supplenti», dei «ricercatori», dei «medici interni universitari» e soprattutto dei «lettori» (questi ultimi, peraltro, anch'essi titolari di contratti di diritto privato), ovvero a cui l'attività di docenza non è richiesta affatto (tecnici laureati e perfezionandi) o è richiesta al limitato fine della formazione didattica (titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico), cioè nell'interesse dello stesso soggetto e non dell'università.

L'irrazionalità della norma, oltre all'ingiustificata disparità di trattamento, si rivela poi con maggior evidenza in relazione ai titolari dei contratti previsti dall'art. 5 del d.l. 10 ottobre 1973 n. 580, nominati per svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazione in collaborazione con i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti, esclusa espressamente la sostituzione dei docenti stessi e, quindi, sul presupposto stesso della copertura della cattedra. Ed è previsto che il relativo servizio sia riconoscibile nella misura della metà, nonostante che per le indicate caratteristiche l'attività richiesta alla figura di cui trattasi sia tale da comportare un impegno temporale e qualitativo inferiore a quello del titolare dei contratti previsti dagli artt. 100 e 116, ignorata dalla normativa in parola.

Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all'atto della conferma in ruolo i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2001.

Il Presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

02C0013

NN. da 13 a 25

Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 4 aprile, 11 aprile, 16 maggio, 6 giugno, 20 giugno e 4 luglio (pervenute alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2002) dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti rispettivamente da: Marchetti Paolo contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 13/2002); Procaccini Maurizio contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 14/2002); Carta Gaspare contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 15/2002); Paganini Alessandro Maria contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 16/2002); Amicucci Gianfranco contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 17/2002); Flores D'Arcais Raimondo contro Università degli studi di Padova ed altri (reg. ord. n. 18/2002); Ballotta Enzo ed altri contro Università degli studi di Padova ed altri (reg. ord. n. 19/2002); Bisantis Cesare contro Università degli studi di Padova ed altri (reg. ord. n. 20/2002); Dodi Giuseppe contro Università degli studi di Padova ed altri (reg. ord. n. 21/2002); Passi Pietro contro Università degli studi di Padova ed altri (reg. ord. n. 22/2002); Angelini Corrado contro Università degli studi di Padova ed altri (reg. ord. n. 23/2002); Surico Nicola contro Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» ed altri (reg. ord. n. 24/2002); Mattioli Sandro contro Università degli studi di Bologna ed altri (reg. ord. n. 25/2002).

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2944/2001 proposto da Marchetti Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale Mazzini n. 114/B;

Contro Ministero della sanità; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed Università degli studi di L'Aquila; per l'annullamento della nota n. 01264 del 14 febbraio 2001 a firma del direttore amministrativo dell'Università degli studi dell'Aquila, recante in oggetto «d.lgs. n. 515/1999 esercizio opzione tra attività libero-professionale intramuraria o extramuraria»; per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività libero-professionale a regime di impegno a tempo pieno o definito.

Previa devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 517/1999 secondo quanto esposto in ricorso; sospensione dell'efficacia della nota impugnata e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'Amministrazione in riferimento, anorché non cognito al momento, pedissequamente applicativo delle norme di cui si contesta la legittimità costituzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 4 aprile 2001, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2407/2001;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

F A T T O E D I R I T T O

1. — Il ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Università degli studi di L'Aquila, impugna il provvedimento con cui viene disposta l'applicazione del regime di impegno a tempo definito, in quanto sanitario optante per l'attività libero-professionale extramuraria, a norma dell'art. 5, comma 12, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, di cui deduce la illegittimità costituzionale.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario per farne discendere, in via derivata, l'incostituzionalità della norma precitata: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato dalla contestazione giudiziale, e cioè l'automatica correlazione tra opzione per l'attività libero-professionale intramuraria ed il regime di tempo pieno nonché fra attività libero-professionale extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5, comma 12.

3. — Rileva preliminarmente il Collegio che, con precedente ricorso giudiziale n. 6808/2000, il ricorrente ha già impugnato, unitamente ad altri sanitari, l'intimazione di opzione tra attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») e attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517/1999 cit.; e che, con ordinanza n. 9014/2000, la sezione ha sollevato, in relazione a tale ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 cit. per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5, comma 7, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost., dell'art. 5, commi da 1 a 16 e da 8 ad 11 e dell'art. 3 *in parte qua* per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

4. — In sede di deliberazione dell'istanza cautelare odiernamente proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del sistema operativo posto a base dell'impugnata applicazione del tempo definito per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3, legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4, legge n. 118/1989.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cfr.* sentt. n. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta costituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cfr.* sentt. n. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000, cit.).

5. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata applicazione del tempo definito è imposta dall'art. 5, comma 12, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, cit.; sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione della detta disposizione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione della disposizione medesima, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione della stessa dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

6. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale della norma posta a base del detto provvedimento: ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3, legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 della legge n. 118/1989.

7. — Ragioni di economia processuale imporrebbero di non ripetere le considerazioni già esposte nella ricordata ordinanza di rimessione n. 9041/2000; rimessione n. 9041/2000; peraltro, per comodità di giudizio nonché di esposizione dei profili specificatamente oggetto della odierna ordinanza, si ritiene opportuno riportare i contenuti della detta ordinanza n. 9041.

«5. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere *a), b), c) e d)* del comma 2 dello stesso articolo ovvero per l'esercizio di attività libero-professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso riferimento alle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero-professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, che costituisce il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (*cfr.* Corte costituzionale 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della inscindibilità delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cfr.*, anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza 24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale... nell'ambito delle strutture aziendali (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera *a*), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparente rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998*).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8, dell'art. 5, del d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine "perentorio" per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviano alle tipologie di cui alle lettere *a), b), c) e d)*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub-specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 della Costituzione — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte costituzionale n. 204/1982) — nonché col principio

di buon andamento *ex art.* 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

6. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art.* 33 della Costituzione dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguitamento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che “l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura” nonché dei programmi di cui al comma 4.

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cfr.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10, dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art.* 33 Cost.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative-assistenziali del direttore generale dell'Azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento della attività assistenziali — che pur “si integrano con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5” — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione “marginale” assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'Università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione

(*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3, comma 4*, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente alla autonomia dell'Università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo “anche” conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lettera *b*), della legge-delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende “assicurare” lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

7. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla “coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca” (art. 6, lettere *b*, *c*), della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta “coerenza” tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla “integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali”.

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi “coerenza” tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nella ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra Università e Servizio sanitario nazionale *ex art. 6, lettera a)* della legge-delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente “sacrificata”, giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lettera c) cit.* abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale» legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il “dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico” (Corte della Costituzione n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. *c*), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di “idonee disposizioni in materia di personale” nel quadro dell'esigenza di assicurare la “coerenza” fra l'attività assisten-

ziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente volti a ridefinire i rapporti tra Servizio "sanitario nazionale e università" ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al solo "personale della dirigenza sanitaria" in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. *q*) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*».

8. — Ciò premesso, considerazioni analoghe vanno poste con riferimento alla norma dell'art. 5, comma 12, oggetto di odierno esame, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario «lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382».

Ed invero, la norma deve ritenersi viziata, in primo luogo, in via derivata in quanto l'eventuale caducazione delle norme in precedenza sottoposte alla verifica di costituzionalità comporterebbe, attesa la correlazione automatica con le norme stesse, l'eliminazione dalla realtà giuridica (anche) della disposizione del comma 12.

La norma appare altresì viziata *ex se*, ove si ponga mente alla disciplina del regime dell'impegno di servizio — a tempo pieno ovvero definito — per i professori universitari, giusta la previsione dell'art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli articoli 3 e 4 legge n. 118/1989.

L'ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.

A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e, in definitiva, un diverso *status* professionale, anche in termini di completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle università, e cioè l'insegnamento e la ricerca.

Sì che la scelta del legislatore delegato nel senso della più volte ricordata (nell'ordinanza n. 9041 cit.) «correlazione automatica» dà adito a dubbi di costituzionalità con riferimento al principio dell'autonomia universitaria nel perseguitamento dei fini istituzionali didattici e scientifici *ex art. 3* della Costituzione e, incidendo in definitiva sullo stato giuridico del sanitario universitario, anche con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i già evidenziati (sempre nell'ordinanza n. 9041) limiti *ex art. 6, lett. c)* della legge delega.

Né può non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà, nel contesto normativo inerente al regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione dell'art. 5 comma 12, d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, che già nell'ordinanza n. 9041/2000 è stata rilevata tra altre norme per poi farne derivare una ipotesi di contrasto con l'art. 3 Cost., quale canone generale di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, e con l'art. 97 Cost., sotto il profilo della mancanza di proporzionalità rispetto alle finalità da perseguire.

Sembra pertanto che la norma dell'art. 5, comma 12 non sia esente da dubbi di costituzionalità, oltre che in via derivata, anche per contrasto con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit. e successive modificazioni.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2001.

Il Presidente: Cossu

Il consigliere estensore: MOLLICA

02C0014

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651577/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO			
◊ CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA Via A. Herio, 21	◊ NOLA LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA Via Fonseca, 59	◊ POLLA CARTOLIBRERIA GM Via Crispi	LIBRERIA L'UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, 99
◊ PESCARA LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA Corso V. Emanuele, 146	◊ SALERNO LIBRERIA GUIDA Corso Garibaldi, 142	LIBRERIA IL TRITONE Via Tritone, 61/A	LIBRERIA MEDICHINI Via Marcantonio Colonna, 68-70
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ Via Galilei (ang. via Gramsci)	EMILIA-ROMAGNA	LA CONTABILE Via Tuscolana, 1027	
◊ SULMONA LIBRERIA UFFICIO IN Circonv. Occidentale, 10	◊ BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA CERUTI Piazza Tribunali, 5/F	◊ SORA LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Abruzzo, 4	
◊ TERAMO LIBRERIA DE LUCA Via Riccitelli, 6	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Castiglione, 1/C	◊ TIVOLI LIBRERIA MANNELLI Viale Mannelli, 10	LIBRERIA "AR" Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
BASILICATA	GIURIDICA EDINFORM Via delle Scuole, 38	◊ VITERBO LIBRERIA DE SANTIS Via Venezia Giulia, 5	LIBRERIA DE SANTIS Via Venezia Giulia, 5
◊ MATERA LIBRERIA MONTEMURRO Via delle Beccarie, 69	◊ CARPI LIBRERIA BULGARELLI Corso S. Cabassi, 15	LIBRERIA LIGURIA	
GULLIVER LIBRERIE Via del Corso, 32	◊ CESENA LIBRERIA BETTINI Via Vescovado, 5	◊ CHIAVARI CARTOLERIA GIORGINI Piazza N.S. dell'Orto, 37-38	
◊ POTENZA LIBRERIA PAGGI ROSA Via Pretoria	◊ FERRARA LIBRERIA PASELLO Via Canonica, 16-18	◊ GENOVA LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI Galleria E. Martino, 9	
CALABRIA	◊ FORLÌ LIBRERIA CAPPELLI Via Lazzaretto, 51	◊ IMPERIA LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE Viale Matteotti, 43/A-45	
◊ CATANZARO LIBRERIA NISTICÒ Via A. Daniele, 27	LIBRERIA MODERNA Corso A. Diaz, 12	LOMBARDIA	
◊ COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A	◊ MODENA LIBRERIA GOLIARDICA Via Berengario, 60	◊ BRESCIA LIBRERIA QUERINIANA Via Trieste, 13	
◊ PALMI LIBRERIA IL TEMPERINO Via Roma, 31	◊ PARMA LIBRERIA PIROLA PARMA Via Farini, 34/D	◊ BRESSO LIBRERIA CORRIDONI Via Corridoni, 11	
◊ REGGIO CALABRIA LIBRERIA L'UFFICIO Via B. Buozi, 23/A/B/C	◊ RAVENNA LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO Via Corrado Ricci, 12	◊ BUSTO ARSIZIO CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4	
◊ VIBO VALENTEA LIBRERIA AZZURRA Corso V. Emanuele III	◊ REGGIO EMILIA LIBRERIA MODERNA Via Farini, 1/M	◊ COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI Via Mentana, 15	
CAMPANIA	◊ RIMINI LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA Via XXII Giugno, 3	◊ GALLARATE LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)	
◊ ANGRI CARTOLIBRERIA AMATO Via dei Goti, 11	FRIULI-VENEZIA GIULIA	LIBRERIA TOP OFFICE Via Torino, 8	
◊ AVELLINO LIBRERIA GUIDA 3 Via Vasto, 15	◊ GORIZIA CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	◊ LECCO LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI Corso Mart. Liberazione, 100/A	
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30-32	◊ PORDENONE LIBRERIA MINERVA Piazzale XX Settembre, 22/A	◊ LODI LA LIBRERIA S.a.s. Via Defendente, 32	
CARTOLIBRERIA CESÀ Via G. Nappi, 47	◊ TRIESTE LIBRERIA TERGESTE Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)	◊ MANTOVA LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32	
◊ BENEVENTO LIBRERIA LA GIUDIZIARIA Via F. Paga, 11	◊ UDINE LIBRERIA BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13	◊ MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE	
LIBRERIA MASONE Viale Rettori, 71	LIBRERIA TARANTOLA Via Vittorio Veneto, 20	Galleria V. Emanuele II, 13-15	
◊ CASERTA LIBRERIA GUIDA 3 Via Caduti sul Lavoro, 29-33	LAZIO	FOROBONAPARTE S.r.l. Foro Bonaparte, 53	
◊ CASTELLAMMARE DI STABIA LINEA SCUOLA Via Raiola, 69/D	◊ FROSINONE LIBRERIA EDICOLA CARINCI Piazza Madonna della Neve, s.n.c.	◊ MONZA LIBRERIA DELL'ARENGARIO Via Mapelli, 4	
◊ CAVA DEI TIRRENI LIBRERIA RONDINELLA Corso Umberto I, 253	◊ LATINA LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE Viale dello Statuto, 28-30	◊ PAVIA LIBRERIA GALASSIA Corso Mazzini, 28	
◊ ISCHIA PORTO LIBRERIA GUIDA 3 Via Sogliuzzo	◊ RIETI LIBRERIA LA CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8	◊ VARESE LIBRERIA PIROLA - DI MISTRANO Via AlbuZZI, 8	
◊ NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Caravita, 30	◊ ROMA LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA Via S. Maria Maggiore, 121		
LIBRERIA GUIDA 1 Via Portalba, 20-23	LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E-F-G		
LIBRERIA GUIDA 2 Via Merliani, 118	LIBRERIA LAURUS ROBUFFO Via San Martino della Battaglia, 35		
LIBRERIA I.B.S. Salita del Casale, 18			
◊ NOCERA INFERIORE LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO Via Fava, 51;			

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◊ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◊ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◊ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◊ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◊ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◊ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◊ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◊ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◊ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◊ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◊ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◊ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◊ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◊ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◊ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◊ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◊ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◊ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◊ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◊ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◊ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◊ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◊ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◊ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◊ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◊ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◊ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLI FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◊ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

- ◊ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◊ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Via Ruggero Settimio, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCIOVIO
Viale Ausonia, 70

- LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◊ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◊ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◊ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◊ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◊ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◊ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◊ **LIVORNO**

- LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Fiorenza, 4/B

◊ **LUCCA**

- LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◊ **MASSA**

- LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◊ **PISA**

- LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◊ **PISTOIA**

- LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◊ **PRATO**

- LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◊ **SIENA**

- LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◊ **VIAREGGIO**

- LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◊ **TRENTO**

- LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◊ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◊ **PERUGIA**

- LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◊ **TERNI**

- LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◊ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◊ **CONEGLIANO**

- LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◊ **PADOVA**

- LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◊ **ROVIGO**

- CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◊ **TREVISO**

- CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◊ **VENEZIA-MESTRE**

- LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◊ **VERONA**

- LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◊ **VICENZA**

- LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
- annuale	271,00	524.729		
- semestrale	154,00	298.186		
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
- annuale	222,00	429.852		
- semestrale	123,00	238.161		
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:				
- annuale	61,00	118.112		
- semestrale	36,00	69.706		
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				
- annuale	57,00	110.367		
- semestrale	37,00	71.642		
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	145,00	280.759		
- semestrale	80,00	154.902		
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:				
- annuale	56,00	108.431		
- semestrale	35,00	67.769		
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
- annuale	142,00	274.950		
- semestrale	77,00	149.093		
Tipo F - <i>Completo.</i> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo F):				
- annuale	586,00	1.134.654		
- semestrale	316,00	611.861		
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):				
- annuale	524,00	1.014.605		
- semestrale	277,00	536.347		

Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00	489.876
Abbonamento semestrale	151,00	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00	338.847
Volume separato	17,50	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	7,95	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. **16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 1 2 3 *

€ 1,60
L. 3.098